Consiglio di Stato, 2 aprile 2009, n. 2079

OMISSIS

FATTO E DIRITTO

1. -In data 13 e 14 aprile 2008 si sono svolte nel comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale.
Sono state presentate tre liste: la lista n. 1, "Rinnovamento", che ha ottenuto 153 voti, con candidato alla carica di sindaco, il signor Luigi Percossi; la lista n. 2, "Per progredire insieme", che ha ottenuto 962 voti, con candidato sindaco Paolo Di Cesare e la lista n. 3, "Progetto San Benedetto", con candidato sindaco il signor Marco Passante, che ha ottenuto 959.
Sicché è risultata vincitrice della competizione elettorale la lista n. 2 con voti 962, con uno scarto di soli 3 voti sulla lista n. 3, alla quale sono stati imputati 959 voti. Di conseguenza è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il signor Paolo Di Cesare. Sono stati altresì proclamati eletti 16 consiglieri comunali, ripartiti tra le liste: 11 candidati della lista 2, 3 candidati della lista 3 e 2 candidati della lista 1. Successivamente, con verbale di rettifica del 18 aprile 2008, l'adunanza dei presidenti di sezione ha corretto alcuni errori materiali relativi alla lista 2 ed ha conseguentemente ridefinito l'elenco dei consiglieri comunali eletti nella medesima lista
2. -Successivamente il signor Marco Passante, candidato sindaco della lista 3, ed altri, hanno impugnato innanzi al tribunale i verbali di proclamazione degli eletti, chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali nonché la verificazione delle schede, deducendo l'erroneità del risultato a causa dei numerosi erronei annullamenti di schede elettorali, operati nelle sezioni. In particolare hanno dedotto che erano state erroneamente annullate schede che invece avrebbero dovuto essere considerate valide, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, del d.p.r. 28 aprile 1993 n.132, e dell'articolo 57, sesto e settimo comma del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, indicando alcune delle schede erroneamente annullate per le singole sezioni.
3. -Il candidato eletto sindaco, signor Paolo Di Cesare e i consiglieri della lista n. 2 hanno resistito con controdeduzioni e ricorso incidentale, eccependo l'inammissibilità del ricorso principale per genericità ed astrattezza, nonché per carenza del principio di prova.
Con ricorso incidentale hanno poi dedotto una serie di erronei annullamenti di schede che sarebbero avvenuti in danno della propria lista e per altro verso hanno contestato l'illegittimo computo dei voti a favore della lista degli odierni appellanti incidentali. Pertanto hanno chiesto la rettifica del calcolo delle schede elettorali.
4. Il tribunale ha stabilito la verificazione, ad opera del prefetto dell' Aquila, sia delle schede annullate in danno della ricorrente originaria e sia di quelle annullate in danno dell'originaria ricorrente.
Le risultanze della verifica prefettizia sono state contestate da entrambe le parti con ricorso per motivi aggiunti.
5. In data 4 novembre 2008, il tribunale, dopo avere emesso un primo dispositivo di sentenza ed uno successivo a correzione dell'errore materiale contenuto nel primo, ha emanato la sentenza ora impugnata, nella quale si afferma che "dall'esame delle schede che non offre par-

ticolari margini di dubbio sulla possibilità di attribuzione all'uno o all'altro candidato, sono risultati attribuibili nove voti alla lista n. 3 e 6 alla lista n. 2". Di conseguenza, ha ritenuto che tutte le doglianze sollevate dalle parti fossero riconducibili all'articolo 57 del d.p.r. n. 570 del 1960 e pertanto ha attribuito ad entrambe le liste 968, disponendo il ballottaggio tra i due candidati.
6. -Il signor di Cesare ed altri hanno proposto appello contro la sentenza deducendo i motivi che verranno analiticamente presi in esame nel prosieguo.
Il signor Marco Passante ed altri hanno proposto appello incidentale, deducendo l'irregolare dichiarazione di molte schede nulle, che invece erano da ritenersi valide. Pertanto hanno chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui riconosce alla lista n. 2," Progredire insieme" 6 voti anziché 3, deducendo altresì che 3 dei suddetti voti non potevano essere attribuiti alla predetta lista, in quanto non contenevano i vizi lamentati nelle controdeduzioni e nell'originario ricorso incidentale, dovendosi invece ritenere inammissibili i motivi aggiunti proposti dal medesimo.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2009 ed è stata decisa con il dispositivo letto in udienza.
8. -L'appello principale è infondato.
8.1 Con il primo motivo l'appellante principale deduce che il Tar abbia errato nel ritenere ammissibile il ricorso proposto dall'appellante incidentale per genericità; e quindi abbia errato nel disporre conseguentemente la verifica istruttoria.
La sezione ritiene che i motivi proposti in prime cure siano specifici e formulati in modo tale da escludere che il ricorso abbia un carattere meramente esplorativo, ossia teso ad effettuare una verifica dell'intera operazione di scrutinio, che costituisce il limite del giudizio elettorale, che, per ragioni evidenti, si svolge in maniera diversa rispetto agli altri giudizi, non avendo il ricorrente la disponibilità di documenti diversi dai verbali dell'ufficio elettorale. E quindi non può che allegare circostanze specifiche e non documenti.
Il ricorso elettorale è ammissibile nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia indicato il tipo di vizio censurato, l'erronea attribuzione del numero di voti e il numero delle schede in contestazione dell'ufficio elettorale ove il vizio si è verificato.
Il ricorso originario risponde a tali quesiti e pertanto non era necessario indicare in modo specifico il numero puntuale delle schede annullate; il numero delle schede riferito complessivamente alle predette sezioni; il numero puntuale delle schede illegittimamente annullate in ogni singola sezione elettorale nonché l'indicazione dei nominativi dei candidati consiglieri per i quali sarebbe stata espressa la preferenza, negli spazi riservati ad altra lista, con la specifica indicazione della lista.
8.2 E' infondata anche la censura relativa all'inammissibilità dei motivi aggiunti a seguito della verifica istruttoria, che avrebbe dovuto portare anche all'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Infatti, con il ricorso per motivi aggiunti gli appellanti incidentali si sono limitati a indicare il numero delle schede in cui si riscontra lo stesso vizio denunciato con il ricorso originario, senza allargare l'ambito della cognizione del giudice ad altri nuovi vizi delle schede rinvenute nella verificazione. In materia elettorale si possono proporre solo motivi aggiunti che costituiscano uno sviluppo delle censure già proposte, escludendosi la possibilità di proporre nuovi motivi,

derivanti da vizi ulteriori emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice, in relazione alle originarie censure.
Nel caso di specie, tutte le nuove schede, erroneamente annullate, e riscontrate nella verifica istruttoria, sono riconducibili ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente originario, aventi ad oggetto le due tipologie di voto in contestazione, così come correttamente individuati nella sentenza di primo grado.
Infatti la prima tipologia di voto attiene alle schede con il segno di croce sul contrassegno della lista "Progetto San Benedetto", contenente l'indicazione della preferenza data ad un candidato di altra lista, ed erroneamente apposta nello spazio della lista "Progetto San Benedetto" Si tratta della scheda 1 rinvenuta nella sezione 1 nonché le schede 1,2,4,6, rinvenute nella sezione 3 come risulta dal verbale redatto in sede di verificazione. Esse, come ha ritenuto il tribunale, sono valide per effetto del combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, del d.p.r. n. 132 del 1993 e dell'articolo 57, comma 6, del testo unico n. 570 del 1960. Infatti la prima delle disposizioni indicate stabilisce: <<nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata>>; la seconda delle disposizioni indicate stabilisce: <<sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata>>.
Mentre la seconda tipologia di voto riguarda le schede prive di segni di croce sui contrassegni delle liste, contenenti il nome e cognome di un candidato della lista "Progetto San Benedetto" apposto nello spazio di altra lista. Vi rientrano le schede nn. 2 e 3 rinvenute nella sezione 1; la scheda 5 rinvenuta nella sezione 3, nonché la scheda 2 della sezione 2. Anche queste, come ha ritenuto il tribunale sono valide ai sensi dell'articolo 57, settimo comma del d.p.r. 570 del 1960, laddove dispone che:<< Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato alla lista alla quale appartengono i preferiti>>.
Va da sé, che la circostanza secondo cui nella sezione 2 sia risultata la presenza, tra le schede nulle della sezione, di una scheda con il medesimo errore compiuto nelle altre sezioni elettorali, e rientrante nei motivi di ricorso sollevati, comporta la validità del voto espresso in favore della lista 3, ai sensi dell'articolo 57, settimo comma, del d.p.r. n. 570 del 1960.
8.3 Con il terzo motivo d'appello si deduce che dovrebbero essere annullate tre schede, attribuite alla lista "Progetto San Benedetto", contenenti pretesi segni di riconoscimento. E più esattamente: la scheda rinvenuta nella sezione 1, priva di segni di croce e con la preferenza per Sergio Cerasani (candidato della lista 3) scritta in corsivo capovolta nello spazio riservato alla lista 2; la scheda rinvenuta nella sezione 3 con segno di croce sul contrassegno della lista 3 e preferenza espressa nel riquadro relativo alla lista per "Epifanio Fabbr", candidato della lista 2; e infine, la scheda rinvenuta nella sezione 2 priva di segni di croce e con preferenza espressa per " Raglione Erminia", candidata della lista 3, scritto nello spazio della lista 1, con cognome parzialmente cancellato.
La sezione ritiene che, in base al principio (favor voti) secondo cui bisogna garantire il rispetto della volontà espressa dall'elettore,

con l'unico limite della riconoscibilità, intesa in senso oggettivo, le schede predette non contengono segni tali da essere ritenuti estranei alla volontà dell'elettore e siano idonei a riconoscerne l'identità.
8.4 Con il quarto motivo l'appellante principale muove censure circa talune schede contenenti l'indicazione dei nominativi in modo errato.
La sezione ritiene che tali voti siano stati validamente espressi, in quanto contenenti il segno di croce sul simbolo della lista 3 “Progetto San Benedetto”.
Infatti la sezione ha già avuto modo di chiarire che, in virtù del principio già richiamato, è illegittimo l'annullamento di una preferenza espressa nei confronti di un candidato quando il nome di questi sia stato scritto in modo diverso, purché il candidato possa essere identificato con sufficiente chiarezza. Ha chiarito, altresì, che le incertezze grafiche, le mere anomalie e le indicazioni di incerta identificazione non invalidano di per sé il voto, posto che non sono idonei a rivelare la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio.
L'applicazione al caso di specie di tali pacifici principi comporta la validità dei voti in contestazione.
8.5 Con il quinto motivo viene dedotta la censura relativa alla correzione dell'errore materiale, rinvenuto per la lista n. 2 e le tabelle della sezione n. 4, già proposta nei motivi aggiunti, costituita dal fatto che dalla verifica è emerso come alla lista n. 2 avrebbero dovuto essere assegnati 214 voti anziché 213.
In sede di verificazione, il funzionario della Prefettura, delegato alle operazioni, ha constatato che "due schede votate per la lista 2 si trovavano nel gruppo delle schede votate per la lista 1 e sono state spostate ai fini della verifica nel gruppo di schede votate per la lista 2 e che nel gruppo delle schede votate per la lista 2 si trovava una scheda votata per la lista 1 e pertanto è stata spostata nel gruppo delle schede di quest'ultima lista. Tuttavia non si può attestare che ci sia una scheda in più a favore di una lista, perché ciò presuppone un riscontro puntuale di voti di ciascuna lista, che non si può effettuare perché non rientra tra i compiti assegnati dal TAR” (pagina 6 del verbale).
La Sezione ritiene che l'ufficio preposto alla verificazione e i giudici di prime cure abbiano fatto un buon governo della regola, già di sopra enunciata, secondo cui l'oggetto del giudizio elettorale è fissato una volta per tutte dai motivi del ricorso principale ed alla tipologia dei vizi lamentati, che non può essere ampliato nemmeno a seguito della verificazione, essendo ammissibili solo quei motivi aggiunti che costituiscano il naturale sviluppo di motivi originariamente proposti e delle tipologie di vizi lamentati.
Nel caso di specie risulta evidente come l'anomalia sia stata casualmente rilevata e non abbia nessun collegamento con i tipi di vizi denunciati.
In ogni caso, la sua eventuale ammissione dovrebbe comportare una verifica per tutte le sezioni, che per le ragioni indicate va esclusa.
8.6 Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di verifica, rilevandosi altresì la contraddittorietà dei tre dispositivi e della sentenza per omessa motivazione. In particolare, viene dedotta la violazione del principio di soccombenza, laddove vi è stata la condanna al pagamento delle spese, disposto nel primo dispositivo a carico del solo odierno ap-

pellante, e invece nella sentenza disposto in capo ad entrambi i candidati sindaci.
La sezione rileva che il primo dispositivo del giudice di primo grado condanna al pagamento delle spese di verifica il solo Paolo Di Cesare; il secondo dispositivo non condanna alcuno al pagamento delle dette spese di verifica; il terzo dispositivo, contenuto nella sentenza impugnata, condanna invece entrambi i candidati sindaci, Di Cesare e Passante, al pagamento delle medesime spese.
La sezione, pur rilevando una certa imprecisione da parte del giudice di primo grado, osserva che prevale quanto disposto nel dispositivo contenuto in sentenza, che va confermato.
Infatti la verificazione è servita ad entrambe le parti per affermare le rispettive ragioni e pertanto è giusto condividerne le spese in parti uguali. Parimenti va condivisa sul punto la compensazione delle spese e gli onorari del giudizio, data la complessità delle questioni trattate.
9. E' infondato anche il ricorso incidentale, che, per il suo intrinseco contenuto, va considerato autonomo e pertanto va esaminato.
9.1 In sostanza l'appellante incidentale deduce che il giudice di primo grado ha errato a non rilevare che tre dei sei voti attribuiti alla lista "Per progredire insieme" non potevano essere attribuiti in quanto non contenevano i vizi lamentati, ed eccepiti nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti proposti in primo grado dall'odierno appellante.
In particolare rileva che due delle tre schede di cui si contesta l'attribuzione sono state riscontrate nella sezione 4, non indicata nei motivi. Inoltre la scheda reca il segno di croce su entrambi i contrassegni delle liste numero 2 e 3 e recante l'indicazione della preferenza per un candidato della lista 2, espressa nel relativo riquadro della lista stessa; un'altra scheda reca in segno di croce sulla lista 2 e con preferenza espressa nello stesso riguardo per un candidato della lista 3. Invece nel ricorso incidentale di primo grado era stata chiesta l'attribuzione di quattro schede "in quanto votato con croce apposta sul relativo simbolo di liste e con il punto di intersezione delle linee rette di detta croce ricadenti inequivocabilmente sullo stesso simbolo anche se con le stesse linee rette che fuoriescono in misura del tutto marginale dalla riquadro della stessa lista". Infine, per le medesime ragioni, ad avviso dell'odierno appellante incidentale, il Tar ha poi errato nell'attribuire nella lista 2 il voto riscontrato nella sezione 3.
9.2 Quanto al primo rilievo la sezione osserva che il rinvenimento della scheda erroneamente annullata in una sezione diversa da quella indicata nel motivo, non costituisce ampliamento dell'oggetto del giudizio, in quanto la verifica va fatta in tutte le sezioni, anche quando il ricorrente si limiti ad indicarne esemplificativamente alcune soltanto, e ciò per evidenti ragioni di ragionevolezza e purché l'Ufficio di verifica si muova nell'ambito degli specifici vizi dedotti.
Quanto al diverso profilo della doglianza, la sezione osserva che il vizio denunciato va contemperato con la fattispecie astratta prevista dalla legge. Pertanto esso, per come è stato formulato, rientra nella tipologia di voto di cui all'articolo 57, sesto e settimo comma, del d.p.r. n. 570 del 1960, in cui sono riconducibili tutti i vizi della presente controversia e giustamente ad essa ricondotti dal giudice di prime cure.
10. In conclusione gli appelli vanno rigettati.

11. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2009, composta dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Marzio Branca
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Francesco Caringella

L'ESTENSORE
f.to G.Paolo Cirillo

IL PRESIDENTE
f.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO
f.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2009
(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi